N. R.G. 160/2022



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti Presidente

Alessandra Aragno Consigliere

Rossella Milone Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 160/2022

DA

XENON SERVIZI S.R.L. (C.F. 04716050879), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA,171 CATANIA presso lo studio dell'avv. DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti

Impugnante

CONTRO

UCI ITALIA S.P.A. (C.F. 04342801000), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BANTI FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MEDICI MARIA GRAZIA (MDCMGR65T71H501B) e all'avv. CAIRA GIULIANA



Resistente

sulle seguenti conclusioni

Per XENON SERVIZI S.R.L.

IN VIA CAUTELARE PREVENTIVA, sospendere la efficacia esecutiva del lodo qui impugnato;

A. SULLA NULLITÀ DEL LODO IMPUGNATO

- accertare e dichiarare in accoglimento dei motivi ut supra indicati, che il lodo impugnato sia affetto dai denunziati vizi di nullità rilevanti ex art. 829 c.p.c., nella sua formulazione vigente al tempo della sottoscrizione della clausola arbitrale, di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 19 aprile 2005, rogato Notar Enrico Lera in Brescia, rep. 27.892 racc. 5.425, registrato il 6 maggio 2005 al n. 1210 serie 2 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Messina in data 3 maggio 2006 ai n.ri 15685/8923;
- per l'effetto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, dichiarare nullo il lodo, relativamente alle sole parti impugnate ex art. 830, comma 1, secondo capoverso c.p.c. addebitando quindi tutte le spese della procedura arbitrale in capo alla convenuta UCI Italia S.p.A., secondo il principio di soccombenza.

B. SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA:

Previa rimessione della causa all'istruttore, ai fini dell'esperimento della richiesta CTU, pronunciarsi sul merito della controversia accogliendo le seguenti conclusioni:

- 1. Ritenere e dichiarare le domande di UCI Italia S.p.A. infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettarle;
- 2.1. Ritenere e dichiarare efficace il recesso esercitato da UCI Italia S.p.A. in data 13 maggio 2013 ed inesistente e/o inefficace e/o non vincolante la comunicazione del 29 gennaio 2014 e, per l'effetto, condannare UCI Italia S.p.A.:



- a differenza di quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, al pagamento della somma di €.1.376.869,68 (oltre IVA e rivalutazione ISTAT) a titolo di differenze sui canoni dovuti dal mese di gennaio 2014 al mese di maggio 2014, nonché a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione (in misura pari all'ultimo canone contrattualmente previsto ex art. 1591 c.c.) dal mese di giugno 2014 (data di cessazione del contratto a seguito del recesso del 13 maggio 2013) al mese di dicembre 2019, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i.;
- a parziale modifica del lodo arbitrale, al pagamento dell'importo di €.628.731,95 (62.873,19*10) per l'indennità maturata dal gennaio 2020 alla data di consegna del ramo di azienda avvenuta, per fatto imputabile ad UCI solo in data 30 ottobre 2020, oltre IVA ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i., essendo parzialmente nullo il lodo nella parte in cui ha riconosciuto ad UCI il pagamento dei canoni 2020 solo per i mesi di giugno-luglio 2020, peraltro erroneamente valutati sulla scorta del canone di cui alla comunicazione del 29 gennaio 2014;
- -a differenza di quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, al pagamento della somma di €.864.000,00 a titolo di penale nella misura contrattualmente prevista (art. 7) di €.96.000,00 per le nove annualità intercorrenti dalla data di cessazione anticipata del contratto (maggio 2014) fino al diciottesimo anno, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i.
- -a parziale modifica del lodo, che ha ritenuto dovuti in quanto non prescritti i canoni dell'ultimo trimestre del 2013, al pagamento dell'importo di €.29.078,28 a titolo di differenza dei canoni dovuti per l'intero anno 2013;
- -rilevata l'omessa pronuncia del Collegio, al pagamento della somma di €.32.098,50 a titolo di aumenti ISTAT, dedotto già l'importo versato nella fattura n. 3/2019, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i.;

- 2.2. In subordine, senza recesso alcuno dalle superiori conclusioni, ritenere e dichiarare che UCI abbi rinunciato al recesso esercitato il 13 maggio 2013 e che il contratto di sia rinnovato sino al maggio 2023 e, per l'effetto, ferma l'assenza di qualsivoglia successivo accordo, condannare UCI:
- a differenza di quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, al pagamento della somma di €.1.376.869,68 (oltre IVA e rivalutazione ISTAT) a titolo di differenze sui canoni dovuti dal mese di gennaio 2014 al mese di maggio 2014, nonché a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione (in misura pari all'ultimo canone contrattualmente previsto ex art. 1591 c.c.) dal mese di giugno 2014 (data di cessazione del contratto a seguito del recesso del 13 maggio 2013) al mese di dicembre 2019, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i.;
- a parziale modifica del lodo arbitrale, al pagamento dell'importo di €.628.731,95 (62.873,19*10) per l'indennità maturata dal gennaio 2020 alla data di consegna del ramo di azienda avvenuta, per fatto imputabile ad UCI solo in data 30 ottobre 2020, oltre IVA ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i., essendo parzialmente nullo il lodo nella parte in cui ha riconosciuto ad UCI il pagamento dei canoni 2020 solo per i mesi di giugno-luglio 2020, peraltro erroneamente valutati sulla scorta del canone di cui alla comunicazione del 29 gennaio 2014;
- a differenza di quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, al pagamento della somma di €.288.000,00 a titolo di penale nella misura contrattualmente prevista (art. 7) di €.96.000,00 per le tre annualità 2020-2023, considerando la nota inviata da UCI in data 29 luglio 2019 quale recesso, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i. -a parziale modifica del lodo, che ha ritenuto dovuti in quanto non prescritti i canoni dell'ultimo trimestre del 2013, al pagamento dell'importo di €.29.078,28 a titolo di differenza dei canoni dovuti per l'intero anno 2013;



- -rilevata l'omessa pronuncia del Collegio, al pagamento della somma di €.32.098,50 a titolo di aumenti ISTAT, dedotto già l'importo versato nella fattura n. 3/2019, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i.
- 2.3. In via ulteriormente gradata, senza recesso alcuno dalle superiori conclusioni e senza prestare acquiescenza e/o riconoscimento rispetto a quanto dedotto e domandato dall'attrice, nella remota ipotesi in cui si ritenga che il contratto si sarebbe rinnovato con alle condizioni del fax del 29 gennaio 2014, condannare UCI:
- a parziale modifica del lodo arbitrale, al pagamento integrale di tutti i canoni dovuti dall'8 marzo 2020 al 30 ottobre 2020 (giorni n.236) oltre IVA, interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e il 75% della rivalutazione ISTAT (qualificabili, per il periodo 29 luglio 2020 30 ottobre 2020, anche come indennità di occupazione) per complessivi €.339.452,05 (secondo il canone minimo annuale di cui alla comunicazione del 29 gennaio 2014, pari ad €.525.000,00), ovvero, in estremo subordine rispetto alla preliminare domanda di condanna integrale, alla minore somma ritenuta equa secondo giustizia con riferimento al periodo 8 marzo 2020 15 giugno 2020 e, dunque, salva sempre la condanna al pagamento integrale dei canoni/indennità di occupazione dal 28 luglio 2020 al 30 ottobre 2020, per il medesimo periodo e nella misura ritenuta di giustizia;
- -a differenza di quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, al pagamento della somma di €.192.000,00 a titolo di penale nella misura contrattualmente prevista (art. 7) di €.96.000,00 per le due annualità 2021-2022 intercorrenti dalla data di cessazione anticipata del contratto (29 luglio 2020) fino alla scadenza della durata minima del contratto, come prevista nella comunicazione del 29 gennaio 2014, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.e.i.
- -a parziale modifica del lodo, che ha ritenuto dovuti in quanto non prescritti i canoni dell'ultimo trimestre del 2013, al pagamento dell'importo di €.29.078,28 a titolo di differenza dei canoni dovuti per l'intero anno 2013;



-rilevata l'omessa pronuncia del Collegio, al pagamento della somma di €.32.098,50 a titolo di aumenti ISTAT, dedotto già l'importo versato nella fattura n. 3/2019, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 e s.m.i.

*

3. Ritenere e dichiarare che nel corso del giudizio arbitrale Uci Italia S.p.A. ha provveduto alla riconsegna del ramo di azienda in data 30 ottobre 2020 e che sono stati verificati ed accertati danni per complessivi €.488.887,92 e, per l'effetto, condannare Uci Italia S.p.A. al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento a favore di Xenon Servizi S.r.l., ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua avvalendosi semmai dell'ausilio di una consulenza tecnica che sin d'ora deve intendersi richiesta.

*

In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge, compresi quelli relativi al procedimento arbitrale.

Istanze istruttorie:

Si richiede l'ammissione della consulenza d'ufficio tecnico-contabile atta a valutare, sulla base del repertorio fotografico depositato in atti e sottoscritto dai Periti nominati da entrambe le parti in occasione della consegna del ramo di azienda, se i danni lamentati dall'attrice ai beni facenti parte del ramo di azienda siano riconducibili all'omessa manutenzione ordinaria del ramo di azienda, quantificando quindi l'entità dei predetti danni.

Per UCI ITALIA S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche istruttoria, e con ogni più ampia riserva di ulteriore precisazione ed integrazione nel corso del procedimento

In via pregiudiziale di rito,



- (a) in via principale ed assorbente, dichiarare la totale inammissibilità dell'Atto di appello della Xenon Servizi S.r.l., in quanto tardivo per le ragioni illustrate al paragrafo 1 che precede;
- (b) in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della Xenon Servizi S.r.l. per motivi di diritto, in virtù di quanto illustrato al paragrafo 2 che precede;

In via subordinata, nel merito,

(c) rigettare tutti i motivi di appello avanzati da parte attrice, perché in parte inammissibili e comunque tutti infondati in fatto e in diritto, come sopra dettagliatamente argomentato dalla scrivente difesa, nonché rigettare la richiesta di rinnovazione di CTU, sempre per i motivi suesposti;

In ogni caso,

(d) con condanna della ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi e oltre a IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra UCI Italia S.p.A. (da qui UCI) e Xenon Servizi S.p.A. (da qui Xenon) si è svolto un procedimento arbitrale sulla base di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato fra le parti nel 2005.

Il collegio arbitrale ha accolto parzialmente le domande che entrambe le parti si sono reciprocamente svolte e, con lodo deliberato in data 25.9.2021 (doc. 1 impugnante), ha condannato:

-UCI al pagamento di euro 38.224,98 a titolo risarcitorio, di euro 7.269,57 a titolo di canoni di affitto da ottobre a dicembre 2013 e di euro 91.449,21 a titolo di canoni per il periodo 15giugno-31-luglio 2021



-Xenon S.p.A. al pagamento di euro 200.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da UCI per la digitalizzazione della Multisala oggetto del contratto.

Il lodo è stato impugnato davanti a questa Corte da Xenon che, ritenendo di poter far valere vizi di nullità derivanti dalla violazione di regole di diritto relative al merito, ha lamentato la violazione da parte degli arbitri delle regole relative all'interpretazione del contratto, alla forma, ai poteri degli amministratori e comunque la contraddittorietà della motivazione.

La violazione delle regole imputata agli arbitri avrebbe condotto, erroneamente secondo la prospettazione di Xenon, al rigetto delle domande riguardanti i canoni, l'occupazione senza titolo e la penale contrattualmente prevista per il recesso anticipato della controparte.

Secondo Xenon il lodo sarebbe inoltre viziato da omessa pronuncia sulla domanda relativa agli aumenti Istat nonché dalla violazione delle norme sulla prescrizione, sulla clausola penale, sulla multa penitenziale, sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sull'art. 1590 c.c.

In sede rescissoria Xenon chiede, pertanto, previo annullamento del lodo, la condanna di UCI al pagamento delle somme richieste in sede arbitrale e non riconosciute dagli arbitri.

Xenon svolge anche un motivo di impugnazione in relazione al capo che ha disposto la sua condanna al rimborso delle spese sostenute da UCI per la digitalizzazione della Multisala, quantificate in euro 200.000,00, eccependo la violazione degli artt. 1576,1577 e 1592 c.c.: gli arbitri avrebbero errato nel qualificare la sostituzione, da parte di UCI, dei proiettori tradizionali (che erano funzionanti) con proiettori di nuova generazione di tipo digitale come manutenzione straordinaria a carico della locatrice, e non invece come miglioramento apportato dalla conduttrice UCI, che peraltro non avrebbe neppure dato avviso ad essa affittante della sostituzione; la condanna sarebbe poi priva di



motivazione con riferimento all'importo indicato in euro 200.000,00 e non in euro 90.000,00, pari al valore stimato dal ctu al momento della riconsegna del ramo d'azienda.

UCI si è costituita ed ha preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione avversaria per il mancato rispetto del termine perentorio per l'impugnazione del lodo: il lodo sarebbe stato notificato da essa resistente a Xenon in data 1.10.2021 ai fini della decorrenza del termine breve, mentre l'impugnazione risulta proposta con atto notificato il 19.1.2022, oltre i 90 giorni previsti dall'art. 828 c.p.c.; in ogni caso UCI ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di impugnazione per violazione dell'art. 829 c.p.c. e in subordine ne ha dedotto l'infondatezza.

Respinta dalla Corte l'istanza preliminare di sospensione ex art. 830 co. 4 c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'impugnazione sia inammissibile per tardività.

L'impugnante contesta l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla controparte deducendo che nessuna valida notifica del lodo sarebbe stata effettuata e pertanto l'impugnazione sarebbe tempestiva poiché notificata entro il termine c.d. lungo dalla deliberazione del lodo.

Tale contestazione si fonda sul vizio da cui sarebbe affetta la notificazione del lodo effettuata l'1.10.2021 dalla controparte, che avrebbe notificato la copia informatica del lodo ricevuta via posta elettronica certificata dal Segretario del Collegio Arbitrale e non invece una copia dichiarata conforme all'originale cartaceo.

L'impugnante fa, infatti, rilevare che il Segretario del Collegio Arbitrale ha inviato a mezzo posta elettronica certificata una copia informatica del lodo a entrambe le parti,



preannunciando il successivo invio separato dell'originale, che era cartaceo; la resistente UCI avrebbe notificato l'1.10.2021 tale copia informatica e non invece, come secondo Xenon avrebbe dovuto, una copia informatica dell'originale cartaceo.

Ritiene la Corte che la prospettazione della parte impugnante non sia condivisibile.

In punto di diritto si può preliminarmente osservare, riprendendo un principio affermato in tema di notificazione delle sentenze che può trovare applicazione anche nel caso di specie, che "Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all'art. 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione in un caso: quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale - e non di mero fatto - della sentenza, ma l'abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l'impugnazione, ovvero ad impugnarla (così già Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione; nonché, più esplicitamente, Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell'8.3.2017)" (Cass. 5495/19, in motivazione).

Nel caso di specie deve ritenersi che, indipendentemente da eventuali vizi formali nella trasmissione del lodo, la parte impugnante abbia avuto conoscenza legale del lodo mediante l'attività notificatoria della controparte, volta a provocarne l'impugnazione, e che, pertanto, il termine breve sia decorso.

Va rilevato, infatti, che, nonostante l'impugnante deduca che il *file*, notificato via pec dalla parte resistente e contenente il lodo, fosse "*corrotto*", non risulta, tuttavia, alcuna prova di tale allegazione.

Dalle difese complessive e dai documenti prodotti si desume, invece, che il *file* notificato dalla parte resistente era completo e corrispondente all'originale.

L'impugnante ha prodotto il lodo impugnato sub doc. 1 in allegato all'atto di impugnazione: sebbene in tale documento, costituito dalla scansione di un documento cartaceo sottoscritto con firme autografe, non vi sia alcuna attestazione di conformità,



l'impugnante non contesta, anzi implicitamente con la produzione ammette, che tale documento sia corrispondente all'originale cartaceo del lodo.

L'impugnante ha poi prodotto con la comparsa conclusionale il doc. 35, indicandolo come la copia del lodo ricevuta il 25.9.2021 via pec dal Segretario del Collegio Arbitrale.

Il doc. 1 e il doc. 35 sono identici.

Il doc. 2 prodotto dalla resistente, contenente la relata di notifica del lodo, contiene un documento informatico identico ai suddetti documenti 1 e 35.

Non vi è, quindi, prova di alcuna incompletezza né di difformità tra l'originale del lodo e la copia informatica notificata dalla resistente, essendovi, invece, la prova della loro conformità.

Sotto altro profilo si può rilevare che, anche ove vi fosse un vizio nell'attività notificatoria della resistente, per non essere stata notificata la copia scansionata dell'originale cartaceo bensì inviata la copia informatica ricevuta dal Segretario del Collegio Arbitrale, tale vizio, che non ha implicato, come si è detto, la notifica di una copia incompleta o difforme, non sarebbe idoneo ad inficiare la notifica ai fini della decorrenza del termine breve.

Come ha osservato il S.C. in relazione alla notifica delle sentenze, affermando un principio ancora una volta applicabile anche nella presente fattispecie "La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale" (Cass. 10138/22).



Sentenza n. 3466/2022 pubbl. il 04/11/2022 RG n. 160/2022

> eimato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f82063332259f3a - Firmato Da: MILONE ROSSELLA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19234426e -irmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

Si può, sul punto, aggiungere, facendo applicazione del suddetto principio, che, ove il destinatario lamenti una incompletezza o difformità ma in giudizio venga accertato, come nella fattispecie, che la copia notificata risulta conforme all'originale, il termine breve decorre, anche se nella copia manchi l'attestazione di conformità all'originale.

L'impugnazione, pertanto, deve essere respinta, con la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base alle tariffe vigenti alla data della presente decisione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1. rigetta l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale prodotto dalla parte impugnante sub doc. 1;
- 2. condanna Xenon Servizi S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 7.10.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

Rossella Milone

Domenico Bonaretti

